

Delibera n° 897

Estratto del processo verbale della seduta del
27 giugno 2025

oggetto:

L 238/2016, ART 39, COMMI 2 E 4. ADOZIONE DELLA RIDUZIONE DELLA RESA MASSIMA DI UVA PER ETTARO E DI VINO CLASSIFICABILE COME ATTO A DOC "DELLE VENEZIE" E ATTIVAZIONE DELLA MISURA DELLO STOCCAGGIO DELLA PRODUZIONE OTTENUTA DAI VIGNETI DI PINOT GRIGIO IDONEI ALLA RIVENDICAZIONE DELLA DOC PINOT GRIGIO "DELLE VENEZIE" PER LA VENDEMMIA 2025.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	assente
Riccardo RICCARDI	Assessore	assente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	assente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Richiamata la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l'articolo 39 il quale,

- al comma 2, prevede che *“le regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come a DO ed eventualmente la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche mediante declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti”*;
- al comma 4, stabilisce che *“le regioni, al fine di migliorare o di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, compresi le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberanti di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino”*;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 agosto 2023 (Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini DOC “delle Venezie” a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC “delle Venezie”.);

Visto il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata “delle Venezie”, in lingua slovena “Beneških okolišev”, approvato con regolamento (UE) 13 luglio 2020, n. 2020/1064/UE (Regolamento di esecuzione della Commissione che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome “delle Venezie”/“Beneških okolišev”), modificato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 15 luglio 2021 (Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini “delle Venezie” o “Beneških okolišev”);

Richiamato in particolare l'articolo 4, comma 6, del disciplinare della DOC “delle Venezie” che consente alle Regioni e Province autonome di attivare disposizioni per migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini e dei mosti, comprese le uve da cui sono ottenuti, o per superare squilibri congiunturali;

Premesso che il Consorzio tutela vini DOC “delle Venezie”, con dettagliata nota del 30 maggio 2025, n. 2025/32, protocollata al n. 406479 il 4 giugno 2025, ha chiesto alle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e alla Provincia autonoma di Trento, l'assunzione di un provvedimento congiunto al fine di:

- 1) adottare per la vendemmia 2025 la disposizione di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 238/2016, in merito alla riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Pinot grigio DOC "delle Venezie";
- 2) attivare la misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione alla Pinot grigio DOC "delle Venezie" proveniente dalla vendemmia 2025, al fine di migliorare e di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini Pinot grigio DOC "delle Venezie" in coerenza con gli obiettivi dell'articolo 39, comma 4, della legge 238/2016;

Preso atto della comunicazione pervenuta in data 16 giugno 2025, protocollo n. 436504, con la quale il Consorzio ha provveduto alla correzione di due errori materiali contenuti nella suddetta richiesta e in particolare l'indicazione della data di sottoscrizione (30/05/2025) ed il riferimento alla campagna produttiva (2025/2026);

Esaminata la documentazione allegata alla domanda ed in particolare:

- l'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio dell'11 marzo 2025;
- le risultanze dell'incontro del 20 marzo 2025 con le organizzazioni di rappresentanza dei produttori della filiera;
- l'estratto del verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci del 12 maggio 2025;
- la relazione tecnico economica predisposta dal Consorzio a supporto della richiesta;

Valutato che la richiesta formulata dal Consorzio tutela vini DOC "delle Venezie" è coerente con le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del relativo disciplinare di produzione per l'adozione di disposizioni finalizzate a migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini e dei mosti, comprese le uve da cui sono ottenuti, o per superare squilibri congiunturali;

Preso atto di quanto evidenziato nella relazione tecnico economica ed in particolare di come il periodo attuale sia caratterizzato da numerosi fattori di incertezza di natura geopolitica ed economica che potrebbero ingenerare uno squilibrio dei mercati e preso atto altresì che le previsioni sull'andamento della domanda rendono necessaria la pianificazione dell'offerta mediante l'adozione dei provvedimenti proposti dal Consorzio per la vendemmia 2025 al fine di mantenere la stabilità dell'equilibrio tra domanda e offerta e il valore del prodotto a tutti i livelli della filiera;

Constatato che dalle risultanze della relazione emerge la necessità di attivare i meccanismi di gestione delle produzioni consentiti dalla legge, i cui effetti si esplicheranno sulle operazioni di vendemmia e di cantina che sono tracciate sugli applicativi AGEA attualmente operanti;

Rilevato che le misure di gestione delle produzioni, ed in particolare la riduzione delle rese e lo stoccaggio delle produzioni, sono già state regolarmente adottate nel periodo 2017 – 2024 e hanno dimostrato la loro efficacia stabilizzatrice del mercato desumibile dal *trend* positivo di crescita registrato nell'andamento dell'imbottigliamento nel periodo 2019-2024;

Condivisa la necessità di attuare, anche per la campagna 2025/2026, le misure della riduzione della resa e dello stoccaggio, da applicarsi con le modalità dettagliatamente indicate dal Consorzio nella domanda, al fine di stabilizzare i prezzi delle uve e dei vini della denominazione e mantenere in equilibrio il mercato;

Ritenuto di condividere altresì la proposta di escludere dalla misura dello stoccaggio obbligatorio le produzioni biologiche in quanto aventi estensioni limitate, rese contenute e un diverso mercato di riferimento;

Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della Regione;

Preso atto che la Provincia Autonoma di Trento e la Regione del Veneto stanno provvedendo all'adozione di analoga disposizione;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 46 dello Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni illustrate in premessa, d'intesa con la Regione del Veneto e con la Provincia Autonoma di Trento, di accogliere la richiesta formulata dal Consorzio di tutela vini DOC "delle Venezie" ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 4 e pervenuta con nota del 30 maggio 2025, n. 2025/32, assunta al protocollo n. 406479 del 4 giugno 2025.

2. In attuazione di quanto previsto al punto 1, stabilisce per la vendemmia 2025:

a) ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, in merito alla riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Pinot grigio DOC "delle Venezie" e, ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del disciplinare di produzione:

a.1.) la riduzione della resa per ettaro da 18 tonnellate per ettaro a 17 tonnellate per ettaro; i superi di cui al precitato articolo 4, comma 5 sono da calcolare sulla quota di 17 tonnellate per ettaro;

a.2.) gli operatori che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge 238/2016, intendano effettuare la scelta vendemmiale tra le denominazioni di origine che insistono sullo stesso territorio della DOC "delle Venezie", per le produzioni da destinare a Pinot grigio DOC "delle Venezie", sono tenuti al rispetto della resa massima di cui al punto a.1.) anche per la determinazione dei superi di produzione;

a.3.) le riclassificazioni ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della legge 238/2016, a Pinot grigio DOC "delle Venezie" delle partite di vino o mosto di Pinot grigio, già designate con una delle denominazioni del territorio e anche di quelle destinate alla pratica del taglio ai sensi del disciplinare di produzione della DOC "Prosecco", sono ammesse nel rispetto delle seguenti condizioni:

- resa massima a DO 17 tonnellate per ettaro;
- resa uva/vino 70 per cento di cui all'articolo 5, comma 4, del disciplinare di produzione;

b) di attivare la misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio di cui all'articolo 2, comma 1 del disciplinare di produzione, provenienti dalle superfici idonee ed oggetto di rivendicazione a Pinot grigio DOC "delle Venezie", al fine di migliorare e di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini Pinot grigio DOC "delle Venezie" in coerenza con gli obiettivi dell'articolo 39, comma 4, della legge n. 238/2016 e, in particolare:

b.1.) i quantitativi da sottoporre allo stoccaggio sono quelli provenienti dalle uve eccedenti come di seguito dettagliato:

- per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo, le 15 tonnellate per ettaro, pari a 105 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 17 tonnellate per ettaro, pari a 119 ettolitri per ettaro, per un totale di 2 tonnellate per ettaro nel caso di raggiungimento della produzione massima, su tutto il territorio regionale;
 - per i vigneti al secondo ciclo vegetativo, le 9 tonnellate per ettaro, pari a 63 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 10,2 tonnellate per ettaro, per un totale massimo di 1,2 tonnellate per ettaro nel caso di raggiungimento della produzione massima, su tutto il territorio regionale;
- b.2.) la misura dello stoccaggio è applicata, nei limiti di cui al punto b.1.), anche alle produzioni di Pinot grigio provenienti dagli esuberi di produzione, fino al 20 per cento della resa massima di uva a ettaro, delle denominazioni coesistenti nel medesimo territorio, che sono destinati a Pinot grigio DOC “delle Venezie”;
- b.3.) dalla misura dello stoccaggio sono esclusi i vini destinati a Pinot grigio DOC “delle Venezie” prodotti con metodo di coltivazione biologico;
- b.4.) i produttori interessati assicurano che, nella documentazione ufficiale di vendemmia e di cantina, vi sia tracciatura delle produzioni ottenute con il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ai fini di una possibile diversa gestione di tali produzioni nelle eventuali operazioni di sblocco dello stoccaggio;
- b.5.) lo stoccaggio si conclude entro il 31 dicembre 2026, salvo eventuale proroga concessa su richiesta del Consorzio;
- b.6.) lo svincolo, totale o parziale, delle produzioni soggette a stoccaggio può avere inizio a partire dal 1° marzo 2026, salvo situazioni eccezionali rilevate dal Consorzio di tutela della DOC “delle Venezie” e sottoposte alla valutazione dell’Amministrazione competente;
- b.7.) i detentori di prodotto sottoposto allo stoccaggio possono autonomamente riclassificare, anche parzialmente, il Pinot grigio atto a Pinot grigio DOC “delle Venezie” stoccato a:
- vino con o senza IG;
 - Pinot grigio atto a DO per le denominazioni coesistenti nel medesimo territorio, compatibilmente con il rispettivo disciplinare di produzione e le misure di gestione dell’offerta della denominazione definite dai rispettivi Consorzi di tutela;
- b.8.) la richiesta di sblocco, di tutto o solo di una quota parte dei volumi di Pinot grigio DOC “delle Venezie” soggetti alla misura dello stoccaggio, potrà essere presentata dal Consorzio di tutela della DOC “delle Venezie” in considerazione dell’evoluzione della domanda e delle diverse segmentazioni del mercato dei vini Pinot grigio DOC “delle Venezie”;
- b.9.) in considerazione dell’evoluzione della domanda dei vini Pinot grigio DOC “delle Venezie”, il Consorzio di tutela della DOC “delle Venezie” potrà presentare la richiesta di eventuale riclassificazione di tutto o solo di una quota parte dei volumi sottoposti alla misura dello stoccaggio a vino, con o senza Indicazione geografica, o a vino a denominazione di origine, compatibilmente con le misure di gestione dell’offerta vigenti;

b.10.) dalla data di adozione dei provvedimenti attuativi delle misure di cui ai punti b.8.) e b.9.), è ammessa la riclassificazione a Pinot grigio DOC “delle Venezie” di vino o mosto proveniente dalle altre denominazioni coesistenti sul territorio, nei limiti di quanto previsto al punto a), fermo restando l’obbligo dello stoccaggio di cui al punto b), se e nella misura vigente al momento della riclassificazione.

3. Le disposizioni di cui al punto 2 acquistano efficacia contestualmente all’adozione di analogo provvedimento da parte della Regione del Veneto e della Provincia Autonoma di Trento.

4. Il presente provvedimento è trasmesso alla Regione del Veneto, alla Provincia Autonoma di Trento, all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), all’Organismo Pagatore Regionale del Friuli Venezia Giulia, all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Udine (UD), alla Società Triveneta Certificazioni e al Consorzio tutela vini DOC “delle Venezie” per l’espletamento delle attività di informazione, assistenza e supporto ai produttori.

5. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE